



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese
Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.)



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° *24* del *13/06/2015*

Marnate, maggio 2015



IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
E DEL PROCEDIMENTO

(Bonfanti geom. Alessandro)

INDICE

ART. 1 – FINALITA'

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

ART. 12 – INDENNITA' E RIMBORSI

ART. 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Marnate, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. e dell'art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Marnate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della L.R. 12/05 e smi, quale organo tecnico – consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesaggistico previsto dal PTR – Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n° VIII/951 del 19/01/2010.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:

- Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui gli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Le opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64, comma 8;
- In merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR – Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 nonché in relazione alla valutazione dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della L.R. 12/2005;
- In ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla norma vigente.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 membri di cui uno con funzione di Presidente aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
2. I membri della Commissione debbono avere come contenuto nel DGR n. 7977 del 06/08/2006 ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum;
3. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di selezione sulla base della presentazione di candidature accompagnate da curriculum professionale;
4. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché diplomati in una delle seguenti materie attinenti l'uso, la pianificazione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela di beni architettonici e culturali, la conoscenza geologica, naturale geografica ed ambientale;
5. I candidati dovranno possedere:
 - Se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - Se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.
2. Con tale atto viene anche designato il Presidente della Commissione.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 3 giorni.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ufficio Tecnico Manutentivo che verrà indicato contestualmente alla nomina dei membri della Commissione da parte della Giunta Comunale art. 5.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorio redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - La congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR – Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo E comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi, che potrà esercitare i propri compiti solo a seguito della verifica, da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giusto motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a tre sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi alla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 – INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

